



Ordinanza n° 39/23
del 23/10/2023
Direzione competente: OPE

Oggetto: Nuova procedura amministrativa per il rinnovo dei permessi annuali di accesso nel Porto di Taranto

Il Presidente

- visto** il “Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto” emanato con Ordinanza n. 11/14 in data 30 settembre 2014;
- vista** l’Ordinanza n. 37/22 in data 13/12/2022 con la quale sono state disciplinate le nuove modalità per il rilascio dei permessi di accesso in porto;
- visto** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (P.N.S.M.) – Edizione 2021 – Rev.1 approvato con Decreto n. 387 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 20 settembre 2022 che prevede lo svolgimento, ogni 5 anni, del “background check” di tutti coloro che accedono stabilmente in ambito portuale;
- tenuto conto** della necessità di gestire il rinnovo dei permessi annuali mediante il nuovo sistema digitalizzato di gestione dei permessi di accesso in porto, che prevede una nuova modalità di presentazione delle istanze, gestione delle procedure amministrative e di controllo;
- attesa** la necessità di disciplinare il rinnovo dei permessi annuali che continueranno ad essere rilasciati secondo le modalità previste dalla cit. Ordinanza n. 37/22 del 13/12/2022;
- visto** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 14/01/2021 di nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- sentito** il Segretario Generale;
- letto ed applicato** l’art 6, co 4, lett. a) della Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Art. 1

I permessi annuali di accesso in porto hanno scadenza alla data del 31 dicembre dell’anno per il quale sono stati richiesti e possono essere rinnovati previo rinnovo della domanda di accreditamento al Port Community System, qualora l’accreditamento già ottenuto sia in scadenza entro il 31 dicembre.

Tutti coloro che intendono rinnovare i permessi annuali dovranno presentare apposita richiesta al link: <https://pcs.port.taranto.it> nella sezione “*Permessi di accesso – Permessi annuali rinnovabili*”.

Resta fermo, inoltre, l'onere di essere in possesso, qualora previsto, dell'iscrizione nei Registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione o dell'autorizzazione ex art.16, L.84/94 o di concessione demaniale marittima o di qualsiasi altro titolo legittimante l'accesso annuale in porto per lo svolgimento di attività lavorativa a norma dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento per il rilascio dei permessi di accesso in porto citato in premessa.

Il rinnovo dei permessi annuali comporta, in caso di accoglimento, l'estensione dell'efficacia dei badge già rilasciati, che, pertanto, devono essere conservati dai possessori per ogni anno per il quale se ne ottiene il rinnovo e per un massimo di 5 (cinque) anni continuativi, compreso l'anno di prima emissione.

L'omissione del rinnovo, anche per un solo anno, impedisce successivi rinnovi e impone, all'occorrenza, la presentazione della richiesta di prima emissione di un nuovo permesso annuale.

Le richieste di rinnovo per l'anno 2024 potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e, per i rinnovi da richiedere negli anni successivi, dall'1 ottobre di ogni anno.

Per la presentazione delle istanze dovrà essere effettuato un versamento dell'importo di € 10,00 (dieci/00) dovuto a titolo di spesa istruttoria da eseguirsi attraverso la piattaforma PagoPA dell'Ente oppure con bonifico bancario presso la Banca Popolare Pugliese – Filiale di Taranto – Via Dante Ang. Via Zara – (IBAN IT87 J052 6279 748T 2099 0000 641) – intestato a "Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio", con la seguente causale "*Rinnovo permessi annuali e denominazione del soggetto richiedente*". In ogni richiesta sarà possibile inserire fino ad un massimo di n. 100 (cento) badge totali sommando persone e mezzi.

Continuano ad essere esentati dall'effettuazione del suindicato versamento:

- a) le Pubbliche Amministrazioni per le richieste di permesso annuale per il personale dipendente;
- b) le imprese appaltatrici di lavori pubblici affidati dall'Autorità di Sistema Portuale ovvero da altre Pubbliche Amministrazioni per l'esecuzione di lavori e servizi dalle medesime affidati;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- d) i rappresentanti sindacali delle categorie territoriali competenti.

Art. 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Il Segretario Generale
Dott. Roberto SETTEMBRINI (*)

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"